

Sinadoc 4342/2021

Comune di Soliera

Al Responsabile del Settore
Pianificazione e Sviluppo del Territorio
c.a. ing. Salvatore Falbo

Provincia di Modena

Servizio Pianificazione
Urbanistica e Cartografica

Az. Usi di Modena

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica di Carpi

Oggetto: Comune di Soliera - Procedimento Unico, ai sensi dell'art.53 della LR 24/2017 e s.m.i., per l'approvazione del progetto di nuova costruzione di capannoni per allevamento avicolo - Azienda Agricola Lovato Guido

PARERE TECNICO AMBIENTALE

In riferimento alla nota del 22/04/2021 inviata dal Comune di Soliera - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio (prot. Arpae 62346 del 22/04/2021) relativa alla Convocazione per il giorno **29/04/2021** della CdS per la formazione del parere di competenza riguardo il Procedimento Unico – art. 53 della LR 24/2017 - per l'approvazione del progetto di nuova costruzione di capannoni per allevamento avicolo dell'**Azienda Agricola Lovato Guido**, in variante agli strumenti di pianificazione del Comune di Soliera (MO);

valutati gli elaborati progettuali e la documentazione complessivamente trasmessa dal Comune di Soliera in data 29/01/2021 e in data 14/04/2021, acquisita agli atti Arpae rispettivamente con prot. 14906 del 29/01/2021 e prot. 58060 del 15/04/2021;

tenuto conto degli esiti del verbale della prima CdS del 09/02/2021 (rif. Prot. Comune di Soliera n. 2248/2021 del 10/02/2021) acquisito agli atti Arpae con prot. 27518 del 22/02/2021;

per quanto di competenza, si esprimono le seguenti valutazioni nel merito degli aspetti ambientali.

Oggetto del Procedimento Unico (art. 53 della LR 24/2017)


L'Azienda Agricola Lovato Guido, con sede in Soliera (MO), Via Modena Carpi 361, intende modificare le modalità dell'allevamento di tacchini in essere, specializzando ad un solo genere (solo maschi) la specie allevata; tale scelta discende dall'esigenza di rispondere alle richieste del mercato delle carni avicole in materia di produzioni di carni di qualità e per dare all'azienda anche una maggiore sicurezza di continuità lavorativa nel tempo e una maggiore stabilità al bilancio aziendale, rendendola al contempo più competitiva nel settore delle carni di tacchino. La modifica comporta la realizzazione di nuove strutture da destinare a ricovero di tacchini da carne da affiancare a quelle già in essere e l'aumento della potenzialità produttiva dell'allevamento avicolo esistente.

Il progetto, nello specifico, prevede l'ampliamento di uno stabulario esistente e la costruzione ex-novo di ulteriori due stabulari. Con riferimento alla planimetria generale di progetto (V. Alleg.n.6 – Tavola 1°-Planimetria generale, stato di fatto, stato di progetto), gli interventi sono costituiti da:

1. costruzione ex-novo di n.2 capannoni/stabulari sul lato ovest dei quattro già esistenti (V.Alleg.n.7 - Tavola 2A-Stato di progetto n.2 capannoni ex-novo, pianta, sezione, prospetti);
2. ampliamento dello stabulario esistente, censito al fg. 40 mapp. 109 (V.Alleg.n.8 - Tavola 4A-Ampliamento capannone esistente, pianta, sezione, prospetti);
3. installazione ex-novo di n.4 silos di stoccaggio mangimi (n.2 per ogni capannone ex-novo).

I futuri capannoni, sono stati progettati a ridosso di quelli già esistenti e saranno realizzati mediante l'utilizzo di strutture prefabbricate studiate appositamente per questo tipo di attività. Le loro dimensioni, caratteristiche, forme architettoniche e orientamento riprenderanno quelle degli edifici già esistenti in modo tale da uniformare l'ampliamento all'insediamento già in essere. L'allevamento, con la realizzazione del presente progetto, avrà a disposizione una superficie complessiva di 10.855 mq e raggiungerà una consistenza massima di allevamento pari a n. 39.000 capi di soli tacchini maschi.

Per suddividere l'impegno economico aziendale, la costruzione degli edifici di allevamento sarà attuata secondo il crono programma individuato nel procedimento autorizzativo P.S.A., che ha una validità di 5 anni dalla stipula della convenzione; allo stato attuale, il PdC da rilasciare nell'ambito del procedimento Unico Autorizzativo ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 riguarderà il solo capannone "B". Si allega di seguito un'immagine che identifica il progetto di ampliamento.



PSC, POC, RUE vigenti del Comune di Soliera

Il Comune di Soliera è dotato del PSC i cui recenti aggiornamenti sono stati adottati con Delibera del Consiglio Comunale n°66 in data 14.07.2016 e approvati con delibera del C.C. n°37 in data 27.04.2017; con delibera di C.C. n°76 in data 28.11.2017 del Consiglio Comunale è stata approvata la Variante 2017 al Regolamento Edilizio (RUE) e il nuovo Piano Operativo Comunale (POC) 2017- 2022.

L'area interessata dall'ampliamento non rientra in nessun comparto o servizio in attuazione (POC), né in alcuna area o zona di trasformazione, ma appartiene al 'territorio rurale', ovvero a quelle parti del territorio comunale che non rientrano nel territorio urbano o nelle parti di territorio destinate dal PSC a diventare urbane. Relativamente al RUE, il progetto risulta regolamentato dai seguenti articoli:

- art. 5.1.1 punto 5 del RUE e art. 2.3.B.P2 dell'allegato 1 al RUE che riportano entrambi *"non sono ammessi edifici produttivi che abbiano prospetti di lunghezza superiore a 30 ml e si dovranno attuare soluzioni progettuali che ne limitano l'impatto visivo"*;
- art. 3.2.1 che riporta *"nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti in zona agricola non è consentita l'impermeabilizzazione del suolo con pavimentazioni e/o piscine superiore a mq 100"*;
- art. 4.3.16 comma 5 che riporta la *"distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 60 m"*.

Per perseguire l'intervento edilizio (PdC) vi è pertanto la necessità di superare/modificare i limiti fissati dalle norme urbanistiche (RUE) per il territorio rurale e da ciò l'obbligo di formare il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA).

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE PREVISIONI

Nel Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e Territoriale (ValSAT), redatto ai sensi dell'art. 12 e dell'Allegato I - parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, oltre agli elementi progettuali che costituiscono variante al RUE vigente, sono stati descritti gli impatti pertinenti all'ampliamento e la trasformazione dell'attività di allevamento tacchini, ponendo particolare attenzione alla matrice aria (emissioni di ammoniaca e odori) e alla matrice rumore.

Relativamente alla progettazione, nello studio sono messe in evidenza le motivazioni che portano a richiedere di autorizzare la costruzione dei fabbricati di allevamento in deroga al RUE vigente; in particolare si evidenzia che:

- per fattori impiantistici, tecnologici e di natura strutturale (che rispondono a tipologie standard per gli allevamenti di tacchini), la costruzione ex-novo dei due stabulari e l'ampliamento dello stabulario esistente deve essere realizzata di lunghezza pari a 110 metri, superiore quindi a quella prevista dall'articolo *5.1.1 punto 5 del RUE e art. 2.3.B.P2 dell'allegato 1 al RUE*;
- per permettere una costante pulizia/disinfezione delle superfici antistanti e retrostanti i fabbricati, principalmente allo scopo di rispondere alla normativa di riferimento in materia di biosicurezza e di contenere la diffusione di malattie infettive diffuse nei volatili, è necessario aumentare le superfici impermeabilizzate nelle aree esterne e più prossime agli stabulari, diversamente da quanto disposto dall'articolo 3.2.1 del RUE;
- i nuovi fabbricati, così come quelli esistenti, sono posti a distanze inferiori ai 60 m da dall'edificio abitativo della proprietà (sig. Lovato Guido), diversamente da quanto disposto dall'articolo 4.3.16 comma 5 del RUE.

Ulteriori valutazioni tecnico-economiche in merito alla necessità di procedere con l'ampliamento dell'allevamento esistente in variante agli strumenti urbanistici esistenti sono contenute nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA); in sintesi, dal confronto ante e post operam, nel piano si evidenzia che gli interventi progettati saranno sostenibili e in grado di produrre un incremento della redditività aziendale.

Riguardo alla valutazione di sostenibilità per le matrici ambientali interessate dall'ampliamento, si fa presente che il progetto è stato sottoposto a Screening preliminare, in quanto l'allevamento di tacchini (*ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte seconda, artt. 19-20-21 e successive modifiche – Allegato IV, punto 1 lettera c) e della L.R. 4/2018 art.10, Allegato II*) rientra nella tipologia dei progetti di cui all'allegato B.2 (già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione) che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

La valutazione sugli impatti potenziali effettuate nell'ambito del procedimento di screening (Determinazione Regionale N. 19366 del 04/11/2020) hanno rilevato un impatto ammissibile sulla componente ambientale emissioni in atmosfera (e quindi l'esclusione dalla ulteriore procedura di VIA) a condizione che la Ditta si fosse attenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni progettuali/gestionali:

- 1. Nei due ricoveri in progetto e in quello modificato dovranno essere applicate tecniche BAT più performanti in termini di riduzione dell'emissione di ammoniaca e di contenimento degli odori. La scelta deve essere fatta tra le tecniche elencate alla BAT 34, lettera b della Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2017/302 del 15/2/2017 che prevedono tecniche di trattamento dell'aria interna ai ricoveri;*
- 2. Nella pratica di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, necessaria a recepire il nuovo assetto strutturale e gestionale, deve essere fornito un quadro certo di collocazione del letame prodotto annualmente. Deve inoltre essere inserito un piano di monitoraggio degli odori definito sulla base delle linee guida Arpae;*
- 3. L'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà prescrivere la possibilità di allevare solo tacchini maschi e il raggiungimento di una riduzione dell'emissione di ammoniaca in fase di distribuzione del 40%;*
- 4. Nell'ambito dell'istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere fornita specifica valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, relativa allo scenario acustico del progetto esecutivo finale, in cui dovrà essere attestato il rispetto dei limiti assoluti di zona ai confini dell'impianto (60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno) e dei limiti differenziali (5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno) stimati ai recettori prossimi all'impianto, inserendo tra questi anche l'abitazione collocata nell'adiacente azienda agricola.*

Nell'ambito del Procedimento Unico (art. 53 della LR 24/2017) presentato al Comune di Soliera (che con il rilascio del PdC autorizza la costruzione degli stabulari) è stato quindi necessario verificare che la progettazione di dettaglio si fosse adeguata all'esito dello screening.

Per le prescrizioni 2), 3) e 4), la Ditta ha fornito le informazioni e gli elaborati necessari nell'ambito della istanza di modifica sostanziale dell'AUA vigente (Determinazione n. 477 del 13/11/2014), presentata al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine con prot. SUAP 1236/20 del 15/12/2020, per l'aggiornamento dei titoli ambientali effluenti zootecnici, emissioni in atmosfera e rumore; la medesima documentazione è stata allegata al presente Procedimento Unico.

Relativamente la prescrizione 1), dopo la prima Conferenza dei Servizi (tenutasi in data 09/02/2021) è emerso che la Ditta non è in grado di ottemperare alla richiesta dello screening (Determina n. 19366 del 04/11/2020). Nello specifico, l'Azienda Agricola Lovato Guido, dopo aver eseguito un'indagine sul mercato del settore e sulla tecnologia prevista dalla Bat 34 b, dichiara la NON sostenibilità economica della stessa

BAT 34 b: per tale aspetto ha presentato una specifica Valutazione Tecnico-Economica (allegato 2 delle integrazioni).

Per mitigare gli impatti sulla componente ambientale emissioni in atmosfera (da screening - aumento di azoto ammoniacale del 50% rispetto allo stato attuale), la ditta ha proceduto ad effettuare una nuova valutazione sulla situazione emissiva e ha proposto le seguenti tecniche, alcune delle quali non previste nel precedente iter istruttorio dello screening:

- applicazione della BAT 34a, che prevede nei ricoveri di allevamento siano presenti sistemi di ventilazione naturale o forzata e sistemi di abbeveraggio antispreco;
- applicazione della dieta alimentare dei tacchini per fasi;
- cessione totale a terzi del letame prodotto (con eliminazione delle fasi di stoccaggio e spandimento).

Nella tabella che segue si fornisce il riepilogo dei dati tecnici elaborati dalla ditta, nella situazione attuale e nei diversi scenari di progetto (screening e PdC), che sono messi a confronto con i dati risultanti dalle valutazioni tecniche Arpae.

Specifiche	Parametro azoto escretato		Azoto escretato	Emissioni ammoniacali							Azoto residuo nel letame dopo la fase di ricovero		
	Maschi	Femmine		Ricovero	Variazione da ante operam fase di ricovero		Stoccaggio	Distribuzione	Totale	Variazione da ante operam sul totale			
	kg/t pv anno		kg/anno	kg/anno	kg/anno	kg/anno	%	kg/anno	kg/anno	kg/anno	kg/anno	%	kg/anno
Situazione ATTUALE													
2 cicli/anno misti (maschi e femmine) 34.500 capi BAT applicata ai ricoveri 34 a Dieta standard Condizioni definite da pratica Cessione a terzi 82% del letame Utilizzo agronomico diretto 18% del letame Condizioni corrette in istruttoria Cessione a terzi 89% del letame Utilizzo agronomico diretto 11% del letame (correzione necessaria rispetto ai terreni disponibili)	Valutaz. Ditta	235,70	241,4		9660			816	313	10789			
	istruttoria Arpae	235,70	170,10	50623	8771			473	1004	10248			43409
Situazione di PROGETTO													
Scenario 1 - proposta ditta presentata nel procedimento di screening (leggermente modificata con le integrazioni art. 53 LR 24/2017) Cicli di soli maschi 39.000 capi BAT applicata ai ricoveri 34 a Dieta standard Condizioni definite da pratica Cessione a terzi 82% del letame Utilizzo agronomico diretto 18% del letame Condizione corrette in istruttoria Cessione a terzi 7% del letame Utilizzo agronomico diretto 93% del letame	Valutaz. Ditta	235,7			14315	4655	48%	1209	463	15987	5198	48%	
	istruttoria Arpae	235,70		82965	14375	5604	64%	473	1004	15852	5604	55%	71142

scenario 2 (con BAT prescritta da screening) Cicli di soli maschi 39.000 capi BAT applicata ai ricoveri 34 b 1 (scrubber con soluzione acida) Dieta standard Condizioni definite da pratica Cessione a terzi 82% del letame Utilizzo agronomico diretto 18% del letame Condizione corrette in istruttoria Cessione a terzi 6,3% del letame Utilizzo agronomico diretto 92,7% del letame	Simulaz. Ditta art. 53 LR 24/2017 e AUA	235,7			10381	721	7%	1265	484	12130	1341	12%	
	Istruttoria Arpae art. 53 LR 24/2017 e AUA	235,70		82965	9522	751	9%	473	1006	11000	752	7%	7513
Scenario 3 Cicli di soli maschi 39.000 capi BAT applicata ai ricoveri 34 a Dieta per fasi Cessione a terzi del 100% del letame	Simulaz. Ditta art. 53 LR 24/2017 e AUA	198			11996	2336	24%	0	0	11996	1207	11%	
	istruttoria Arpae art. 53 LR 24/2017 e AUA	197,94		69674	12072	3301	38%	0	0	12072	1823	18%	59745

Nella situazione “ex-post ampliamento, con applicazione della BAT 34a, l'alimentazione per fasi e la cessione totale della pollina”, la produzione di ammoniaca risulta aumentata dell'11% con un aumento del peso vivo allevato del 49% (235 t situazione ex-ante e 351 t situazione ex-post) rispetto alla situazione ex-ante. Pertanto, dalle valutazioni si evince un aumento di **1.207 Kg di ammoniaca all'anno** a fronte di un miglioramento generale dell'allevamento in termini di benessere animale, di bio-sicurezza, di condizioni sanitarie, di sostenibilità economica e aumento della richiesta di manodopera aziendale, come esplicitato anche nel Piano di Sviluppo Aziendale. Inoltre, l'introduzione di una dieta per fasi risponde a quanto richiesto dalla BAT 3 b delle BAT Conclusion in vigore per gli allevamenti intensivi avicoli al fine di ridurre l'azoto escreto e di conseguenza le emissioni di ammoniaca. La BAT prevede un range di valori non vincolanti, per valutare il raggiungimento di un buon livello di prestazione ambientale in termini di azoto escreto per posto animale anno. Con la dieta applicata è definito un valore di azoto escreto paria a 1,786 kg a capo mediamente presente, che risulta all'interno del range definito alla tabella 1.1 della BAT 3.

Per gli aspetti legati alle emissioni odorigene, che hanno origine in prevalenza dalle deiezioni dei tacchini (a causa dei processi di degradazione batterica) e risultano condizionate dal clima (in genere aumentano con le alte temperature), l'azienda (anche in ottemperanza alla Linea Guida 35/DT di Arpae - RER per le emissioni odorigene) attuerà il protocollo per il contenimento dell'odore con le seguenti azioni:

- controllo degli abbeveratoi antispreco;
- verifica delle protezioni anti polveri dei ventilatori estrattivi dei capannoni;
- controllo delle condizioni della lettiera per assicurare buone condizioni di umidità nel corso del ciclo di allevamento, con particolare cura alla qualità e quantità della stessa al fine di assicurare la densità ottimale a capo per unità di superficie, governando gli sprechi idrici, e aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di lettiera (trucioli e lolla di riso);
- mantenimento delle siepi/alberature circostanti i capannoni in buono stato per poter attenuare l'odore prodotto.

Le azioni suddette sono state concretizzate nella proposta “Piano di monitoraggio degli odori” (allegato n. 4 delle integrazioni), così come richiesto dalla Determina di screening.

Per la matrice rumore, la Ditta ha fornito un documento previsionale d'impatto (ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.447/95) che descrive le sorgenti sonore emmissive, principalmente gli animali ed i sistemi forzati di ricambio aria ambiente a servizio delle strutture di allevamento. Lo studio mostra che l'impatto sulla componente rumore è nullo e che l'incremento dell'emissione sonora indotta dall'ampliamento dell'allevamento Lovato Guido produce effetti compatibili con i limiti vigenti, sia al confine aziendale, sia ai ricettori individuati dallo studio.

Per quanto sopra, nel ritenere congrue le valutazioni della Ditta riportate nel "Rapporto preliminare VAS-VALSAT", la scrivente Agenzia esprime parere favorevole all'approvazione del progetto (PdC) per la costruzione di capannoni presso l'allevamento avicolo esistente con Procedimento Unico, ai sensi dell'art.53 della LR 24/2017 e s.m.i., formulando, comunque, di seguito alcune specifiche osservazioni/prescrizioni di carattere ambientale.

Variante al RUE

Considerato che l'area interessata dall'ampliamento non rientra in nessun comparto o servizio in attuazione (POC) né in alcuna area o zona di trasformazione, ma appartiene al 'territorio rurale', ovvero a quelle parti del territorio comunale che non rientrano nel territorio urbano o nelle parti di territorio destinate dal PSC a diventare urbane, si prende atto che per perseguire l'intervento edilizio (PdC) proposto dalla Ditta Lovato Guido vi è la necessità di superare/modificare i limiti fissati dalle norme urbanistiche (RUE) per il territorio rurale.

PdC e opere di urbanizzazione primarie

Per quanto concerne le terre da scavo, si prende atto che la progettazione ne prevede il riutilizzo nello stesso sito (rif. Dichiarazione ai sensi dell'art. 186 del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 modificato dal D.lgs. 16/01/2008 n. 4 – TERRE E ROCCE DA SCAVO).

Sostenibilità dell'intervento per le matrici ambientali interessate dall'ampliamento

Per mitigare gli impatti sulla componente ambientale emissioni in atmosfera, il progetto definitivo propone delle specifiche tecniche BAT da applicare sull'allevamento intensivo (applicazione BAT 34a, alimentazione per fasi e cessione totale del letame") che permetteranno, in condizioni economicamente sostenibili per l'azienda, uno standard di sostenibilità ambientale accettabile, comportando un incremento di azoto ammoniacale dell'11% (valutato dall'azienda) e del 18% (valutato da Arpae).

Lo scenario da autorizzare si presenta comunque migliorativo rispetto a quello ex-post valutato in sede di istruttoria di screening (aumento di azoto ammoniacale del 50% rispetto allo scenario esistente) e, **a parere della Scrivente, si ritiene complessivamente equiparabile, in termini di impatti in atmosfera, allo scenario risultante dall'esito dello screening.**

Nell'atto conclusivo del procedimento edilizio di cui all'art. 53 della LR 24/2017, si dovranno comunque riportare le seguenti prescrizioni.

1. L'Azienda Agricola Lovato Guido dovrà presentare, al "Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente" della Regione Emilia Romagna, una specifica richiesta di modifica della prescrizione 1) contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 19366 del 04/11/2020, allegando all'istanza la documentazione necessaria per dimostrare la

NON sostenibilità economica della BAT 34 b (prescritta dall'esito dello screening) e che descriva le azioni compensative messe in atto per il contenimento delle emissioni diffuse di ammoniaca.

2. Nelle strutture di allevamento, sia quelle di progetto che quelle esistenti, dovranno essere applicate le tecniche proposte nell'ambito del presente procedimento: applicazione della BAT 34a, alimentazione per fasi e cessione totale del letame. Le ulteriori disposizioni tecniche/gestionali per il mantenimento degli standard saranno definite da Arpae nell'atto istruttorio/autorizzativo dell'AUA.

Per le altre matrici ambientali coinvolte (suolo, emissioni odorigene e rumore) le prescrizioni tecniche gestionali per mitigare gli impatti saranno definite da Arpae nell'atto autorizzativo dell'AUA.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Tecnico ARPAE
Barbara Armentano

Il Responsabile del Servizio Territoriale
dott.ssa Paola Rossi

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. del

Data Firma